

CERTIFICATO VERDE

Titolo annuale, oggetto di contrattazione nell'ambito della Borsa dell'Energia, che viene attribuito al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) all'energia elettrica prodotta mediante l'uso di fonti energetiche rinnovabili, di impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999, per i primi otto anni di esercizio degli stessi. Tale titolo è previsto dal decreto Bersani quale possibile strumento alternativo per soddisfare l'obbligo, imposto a decorrere dal 2002 ad ogni produttore/importatore di energia, di immettere in rete una quota minimo di energia "verde" pari al 2% dell'energia non rinnovabile prodotta/importata nell'anno precedente. Per il triennio 2004-2006 il DLgs. 387/2003 ha stabilito un incremento della quota obbligatoria di 0,35 punti percentuali ogni anno. L'offerta di **certificati verdi** potrà pervenire da due categorie di soggetti: i produttori (nazionali ed esteri) e, per la parte di domanda non soddisfatta da questi ultimi, dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale.

"VALORE" DEI CERTIFICATI VERDI (Soglia minima di produzione per il rilascio dei Certificati)

Il "valore" dei certificati verdi, che vengono riconosciuti anche agli impianti che utilizzano **idrogeno** e quelli a **cogenerazione** abbinati al teleriscaldamento, emessi ai sensi del DL 79/99, passa da 0,10 a 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.

CONTRIBUTO COMPENSATIVO

I proprietari di nuovi impianti di produzione (Site/Global) di energia elettrica da potenza termica, non inferiore a 300 MW, corrispondono per i primi 7 anni, alla regione sede degli impianti, a titolo di **contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri**, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta (importo revisionato biennialmente dal Min. Eco. E Fin.). La regione provvede alla ripartizione a favore del comune e della provincia sede dell'impianto, nonché dei comuni contermini.